

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 LUGLIO 2009

**“MODIFICA DELL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008, N. 1,  
CONCERNENTE LA INALIENABILITA’ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA ACQUISTATI DA ASSEGNATARI O DA LORO AVENTI DIRITTO”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

1. L'articolo 55 della L R. 30 gennaio 2008, n. 1 è così sostituito:

“Art.55

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutata nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.

3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all’uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.”

**Art. 2**  
**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 luglio 2009

*Bassolino*

**LEGGE REGIONALE: “Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto”**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Note all’art. 1**

Comma 1

**Legge 24 dicembre 1993, n. 560 :**” Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica “

**Legge 8 agosto 1977, n. 513 :**”Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica”

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 :**”Agevolazioni per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari”

*Articolo 4: “ Piani di vendita ”.*

*Comma 5 :* “5. I termini previsti per l’alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dell’art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 sono ridotti a cinque anni anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell’ubicazione dell’alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagiata il rientro giornaliero nell’abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;
- b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l’alloggio debba ritenersi inadatto alla patologia certificata dal medico;
- c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;
- d) inadattabilità all’alloggio per aumento del nucleo familiare;
- e) separazione dei coniugi in seguito all’emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;
- f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all’atto di successione;
- g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;
- h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all’avvenuto matrimonio.”

Comma 3

**Legge 24 dicembre 1993, n. 560** : - già citata al comma 1-

*Articolo 1 , comma 10:* “10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione ”.